

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2093 del 21/04/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SIAN S.N.C. DI ZANOTTI SILVIO E KARYGIANNIS EVANGELOS - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di taglio e incisioni in proprio e conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Degli Scavi n. 39.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2232 del 21/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno ventuno APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SIAN S.N.C. DI ZANOTTI SILVIO E KARYGIANNIS EVANGELOS - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di taglio e incisioni in proprio e conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Degli Scavi n. 39.

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 18/11/2025, acquisita al Prot. Com.le 138514 e da Arpae al PG/2025/204855 - pratica SINADOC 36155/2025 -, da SIAN S.N.C. DI ZANOTTI SILVIO E KARYGIANNIS EVANGELOS (C.F./P.IVA 02173070406) avente sede legale in Comune di Forlì Via Degli Scavi n. 39,

per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di taglio e incisioni in proprio e conto terzi sito in Comune di Forlì Via Degli Scavi n. 39, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (di competenza Arpae);
- impatto acustico (di competenza comunale);

Evidenziato che trattasi del trasferimento nel nuovo stabilimento di Forlì, via Degli Scavi n. 39, dell'attività attualmente svolta nello stabilimento sito in Comune di Forlì, Via Colorni n. 5a - 5b, autorizzata con AUA adottata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4461 del 11/11/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/11/2016, come successivamente aggiornata;

Richiamata la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2025/205951 del 20/11/2025 Arpae indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 e comunicava l'avvio del procedimento;
- con nota PG/2025/220300 del 12/12/2025 Arpae richiedeva all'impresa istante documentazione integrativa;
- l'Impresa istante in data 15/12/2025 richiedeva una proroga dei tempi con nota acquisita al Prot. Arpae PG/2025/222303, concessa con nota PG/2026/1369 del 07/01/2026;
- la ditta trasmetteva al SUAP in data 17/02/2026 la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2026/30827;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla Osta acustico emesso dal Comune di Forlì (Prot. Com.le n. 33590 del 20/03/2026), acquisito al PG/2026/52460;
- Rapporto istruttorio del responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" acquisito in data 17/04/2026, previa acquisizione del parere favorevole di AUSL, del Comune di Forlì Servizio Pianificazione Urbanistica e Politiche per l'Ambiente - Unità Programmazione Territoriale e della Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale Arpae - Distretto di Forlì-Cesena;

Atteso che l'acquisizione dei succitati atti di assenso consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate negli allegati al presente atto;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

Ravvisata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore di SIAN S.N.C. DI ZANOTTI SILVIO E KARYGIANNIS EVANGELOS, per lo stabilimento di taglio e incisioni in proprio e conto terzi sito in Comune di Forlì Via Degli Scavi n. 39, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Dato atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1, E3 ed E4 nel nuovo stabilimento in Comune di Forlì, via Degli Scavi n. 39, che la Ditta comunicherà ai sensi del punto B.1. del paragrafo "Prescrizioni e indicazioni" dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera" (Art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi) del provvedimento di AUA, cesserà l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento sito in Comune di Forlì, Via Colorni n. 5a - 5b:

- Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4461 del 11/11/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/11/2016 prot. n. 101188, successivamente aggiornata con DET-AMB-2017-4817 del 11/09/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/10/2017 prot. 85310;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dal responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. Di assumere, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SIAN S.N.C. DI ZANOTTI SILVIO E KARYGIANNIS EVANGELOS** (C.F./P.IVA 02173070406) avente sede legale in Comune di Forlì Via Degli Scavi n. 39, **per lo stabilimento di taglio e incisioni in proprio e conto terzi sito in Comune di Forlì, Via Degli Scavi n. 39**, che comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** - di competenza Arpae;
 - **Nulla Osta acustico** - di competenza comunale.
3. Di **stabilire** che per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- **ALLEGATO A e Relativa Planimetria "Emissioni in atmosfera"**;
 - **ALLEGATO B "Impatto acustico"**.
4. Di **dare atto** che ai sensi dell'art. 3 comma 6 D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Di **dare atto** che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
7. Di **dare atto** che a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1, E3 ed E4 nel nuovo stabilimento in Comune di Forlì, via Degli Scavi n. 39, che la Ditta comunicherà ai sensi del punto B.1. del paragrafo "Prescrizioni e indicazioni" dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi)" del provvedimento di AUA, cesserà l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento sito in Comune di Forlì, Via Colorni n. 5a - 5b:
- Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4461 del 11/11/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/11/2016 prot. n. 101188, successivamente aggiornata con DET-AMB-2017-4817 del 11/09/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/10/2017 prot. 85310;
8. Di **dare atto** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
9. Di **dare atto** che sono fatti salvi:
- tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

10. **Di dare atto** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

11. **Di trasmettere** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Forlì ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Forlì e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena

Elena Montepaone

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

➤ **INTRODUZIONE**

Ditta	SIAN snc di Zanotti Silvio e Karygiannis Evangelos
Impianto	Taglio e incisioni in proprio e conto terzi
Ubicazione	Comune di Forlì (FC), via Degli Scavi n. 39

➤ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente a tre nuove emissioni derivanti dalle macchine per il taglio/incisione laser di materiale plastico (emissione E1), dalle macchine per il taglio laser di metallo con esclusione dell'acciaio inox (emissione E3) e dai banchi di incollaggio (emissione E4), oltre ad una emissione EC1 derivante da due caldaie ad uso civile.

Con nota prot. n. 207563 del 21/11/2025, aggiornata in data 20/02/2026 prot. n. 33296, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni dello stabilimento.

Con nota prot.n. 144709 del 02/12/2025 acquisita al prot. di Arpae n. 213748 del 02/12/2025, il Comune di Forlì - Servizio Pianificazione Urbanistica e Politiche per l'Ambiente - Unità Programmazione Territoriale ha trasmesso il proprio parere favorevole di conformità urbanistica.

Con nota prot. n. 49533 del 17/03/2026 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni dello stabilimento, nella quale si esprime parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 15/04/2026 prot. n. 102981, acquisita al prot. 69261 del 16/04/2026, ha trasmesso il proprio parere favorevole, di seguito riportato:

“In relazione alla Vs richiesta di parere sulle emissioni in atmosfera riguardo al procedimento in oggetto (ns prot. 298163 del 20/11/2026) e valutata la documentazione agli atti comprensiva delle integrazioni presentate (ns prot. 45021 del 17/02/2026),

premesso che trattasi di attività lavorativa classificabile come Industria Insalubre di I Classe (n.80 elenco B, ai sensi del D.M. 05/09/1994) in contesto territoriale prevalentemente industriale ma con presenza di alcune civili abitazioni e con necessità quindi di adozione di idonei sistemi di mitigazione degli impatti ambientali e sanitari,

considerate le caratteristiche delle nuove emissioni E1 E3 E4 (altezza dei camini di emissione, dotazione o meno di impianti di abbattimento e tipologia di inquinanti emessi, con particolare riferimento all'avvenuta riformulazione del prodotto “Light Cyan” , cit. punto 8 del documento di risposta integrazioni) relative all'attività di incollaggio (dichiarato consumo di 10 Kg/anno di colla) e

di taglio di materiali prevalentemente in plastica (dichiarati consumi di materie prime : 50.000 Kg/anno di Plexiglass o PMMA; 20.000 Kg/anno di policarbonato; 2.000 Kg/aa di Forex o PVC Espanso), ma anche di metalli, con esclusione di acciaio inox (dichiarati consumi di 5.000 Kg/anno di alluminio e 1.000Kg/anno di acciaio)

ribadendo la necessita' del rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. per tutti gli aspetti inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quanto valutato, sotto la sua personale ed esclusiva responsabilità, dal Datore di lavoro circa le emissioni diffuse (" Si considera trascurabile il quantitativo di polveri di plastica rilasciate nell'ambiente di lavoro", cit.punto 6 b del documento di risposta integrazioni)

per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica si esprime parere favorevole, nel rispetto delle valutazioni tecniche di Arpa ST e con la seguente prescrizione :

- Dotazione da parte della Ditta di specifica procedura aziendale per la gestione tempestiva ed efficace di eventuali emergenze igienico sanitarie derivanti da emissioni odorigene, trattandosi di trasferimento di impianti e attività lavorativa già esistenti ma in un nuovo contesto territoriale, di tipologia non necessariamente uguale o analoga a quello precedente (caratteristiche dei recettori e loro posizione rispetto agli impianti, presenza di categorie "fragili" della popolazione, situazione meteo climatica, tipologia delle attività lavorative nelle vicinanze etc..)".

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

➤ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

EMISSIONE E1 – TAGLIO INCISIONE LASER PLASTICA

Impianto di abbattimento: filtri a 4 stadi (celle ondulate, celle pannello in fibra di vetro paint stop, celle metalliche piane con carbone, filtro a tasche) con pressostato differenziale

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc

EMISSIONE E3 - LASER TAGLIO METALLI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Durata	8	h/g
--------	---	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – ASPIRAZIONE BANCHI INCOLLAGGIO

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE EC1 – N. 2 CALDAIE RISCALDAMENTO LOCALI (92,6 kW, a metano)

Emissione relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

1. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME

1. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: forlicesena@pec.arpae.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E1, E3 e E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E1, E3 e E4** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
3. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 1.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 2.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E1, E3 e E4** il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** per un periodo di 10 giorni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla

ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: *forlicesena@pec.arpae.it*), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 4., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E3 e E4** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
2. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
3. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 2. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni

attivate;

- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissione E1 e E3** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata;

in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

F. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Relativamente ai carboni attivi installati alla **emissione E1**:
 - a. dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale e comunque con frequenza almeno semestrale;
 - b. la data e i quantitativi di carbone sostituiti (convalidati dalle relative fatture) devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto 2.
2. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati la data e i quantitativi di carbone sostituiti (validati dalle relative fatture di acquisto), come richiesto precedente al punto 1, relativamente all'impianto di cui alla **emissione E1**.
3. Il Gestore deve dotarsi di una specifica procedura aziendale per la gestione tempestiva ed efficace di eventuali emergenze igienico sanitarie derivanti da emissioni odorigene.
4. In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae SAE di Forlì-Cesena, in accordo con Sindaco e Azienda USL Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per la risoluzione di tali inconvenienti, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.

G. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

H. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

1. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e

misure alle emissioni.

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

I. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Cloruro di vinile	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in

emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

➤ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 204855 del 18/11/2025, denominata "Pianta Piano Terra - Scala 1:100", a firma del tecnico incaricato.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza contenente la "scheda E- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico" dove si dichiara che è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il criterio differenziale nella documentazione di Impatto acustico presentata al Comune di Forlì Fascicolo 2025/8.3/22 e si allega la documentazione di impatto acustico e il nulla osta acustico;

Visto il nulla osta acustico prot. Gen. n. 28955 del 11/03/25 espresso nell'ambito della pratica edilizia di cui al F. 2025/8.3./22 per lo stabilimento sito a Forlì, Via degli Scavi n,39 Meucci, 5/b;

si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59 e si conferma quanto già prescritto dal nulla osta acustico prot. Gen. n. 28955 del 11/03/25 espresso nell'ambito della pratica edilizia F. 2025/8.3./22 che riporta:

..OMISSIS...

- I TCA relazionano che tutte le lavorazioni, svolte esclusivamente in periodo diurno, si svolgeranno all'interno del capannone e non saranno in grado di alterare il clima acustico attualmente esistente in esterno. Il traffico indotto dalla futura attività (lungo Via degli Scavi) sarà dovuto ai 15 dipendenti e al passaggio di 3-4 furgoncini (non autoarticolati) che effettueranno operazioni di carico e scarico in esterno con muletto elettrico di proprietà e non sono in grado di alterare il clima acustico in esterno in quanto attività irrilevante rispetto all'attività di logistica di autoarticolati con continue operazioni di carico e scarico presenti nel capannone prospiciente sull'altro lato di Via degli Scavi. Sul fronte del capannone lato Via degli Scavi sarà posizionata anche la pompa di calore per il condizionamento degli uffici, con rumorosità irrilevante non in grado di alterare il clima acustico esistente su tale sito, determinato univocamente dai transiti veicolati lungo via degli Scavi e dalle altre attività artigianali limitrofe;

- l'area di progetto (così come le altre attività artigianali limitrofe) rientra nella V Classe della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale (limiti 70 dB diurni e 60 dB notturni), mentre i ricettori residenziali più impattati (in particolare R1 posto a più di 140 metri a Nord del lotto di progetto) rientrano nella III Classe della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale (limiti 60 dB diurni e 50 dB notturni);

- la sola rumorosità indotta dall'attività in esame sarà quella prodotta dalle unità esterne impiantistiche che verranno posizionate nel retro del lotto, lato Nord-Est, sotto la tettoia lato ricettori sensibili. In esterno, sotto tale tettoia saranno presenti:

- 2 pompe degli aspiratori fumi, una per metalli ed una per la plastica con relativa espulsione a tetto;
- 1 aspiratore CO2;
- 1 aspiratore fibra;
- 1 aspiratrucciolini:

- 1 mola

- Per la valutazione della loro rumorosità i TCA hanno effettuato un rilievo fonometrico di questi impianti nell'attuale sito produttivo dove sono presenti tali unità esterne o comunque unità simili a quelle che verranno installate nella nuova sede. Hanno inoltre effettuato un rilievo fonometrico della rumorosità ante-operam nell'area di progetto, fronte Via degli Scavi. Tutti questi dati acustici, elaborati con calcoli e stime consentono ai TCA di affermare sia il pieno rispetto dei valori limite assoluti diurni previsti dalla vigente Classificazione Acustica del territorio comunale e sia il rispetto del valore limite di immissione differenziale diurno ai ricettori residenziali

Visto il parere con prescrizioni espresso da Arpae-Sezione Territoriale di Forlì P.G. n.0026102 del 05/03/25;

PRESCRIZIONI

1. l'attività dovrà rispettare tutto quanto previsto e considerato dai TCA nella documentazione acustica presentata: "Valutazione di Impatto acustico datato 03/10/2024";
2. l'attività può effettuare lavorazioni produttive esclusivamente in periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00);
3. le attività produttive di movimentazione/carico/scarico merci/prodotti possono essere svolte all'esterno esclusivamente con muletti elettrici; tutte le altre lavorazioni produttive devono essere svolte all'interno del fabbricato;
4. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì presso tutti i recettori presenti e in qualsiasi condizione di esercizio;
5. il rispetto delle indicazioni del DPCM 05/12/1997 relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici ove dovuto.

Si avverte che :

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge;
- qualunque modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, descritte dal TCA (che sono da considerarsi prescrittive), che comporti un incremento della rumorosità dovuto all'attività lavorativa, agli impianti/macchinari utilizzati (in numero, tipologia, orario di funzionamento, ecc.) e/o al traffico indotto, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico, anche richiedendo l'effettuazione di ulteriori misure (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico rilasciato, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.